

COMUNE DI

RIVALBA

GIUDICI POPOLARI di CORTE di ASSISE e di CORTE di ASSISE di APPELLO

Aggiornamento degli albi

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

invita

tutti i cittadini che sono in possesso dei requisiti per la nomina a *Giudice popolare* e che non sono ancora iscritti negli albi definitivi, a presentare domanda d'iscrizione.

Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e possono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale. Devono essere presentate non oltre il 31 luglio p. v.

I *requisiti* richiesti sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 10-4-1951, n. 287, *non possono* assumere l'ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto ed i religiosi.

li 14/04/2017

IL SINDACO